



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

LINEE GUIDA PER LE UDIENZE DI CONVALIDA IN VIDEOCONFERENZA DEL
TRATTENIMENTO DEGLI STRANIERI EX ART. 6 D. LGS. n. 142/2015 E DI CONVALIDA
DELL'ALLONTANAMENTO DEI CITTADINI COMUNITARI EX ART. 20 TER D. LGS 30\2007

Visto il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”* che ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 dell’art. 221 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, conv. nella legge 17 luglio 2020 n. 77;

vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 recante *“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* che ha prorogato, ai sensi e per gli effetti dall’art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il provvedimento del Direttore Generale DGSIA n. 3413 del 10 marzo 2020 con il quale è stato indicato per i collegamenti da remoto l’utilizzo del programma Microsoft Teams, che utilizza aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

visto il provvedimento del Direttore Generale DGSIA del 20/3/2020 e il successivo provvedimento direttoriale in data 21/5/2020;

visto il provvedimento organizzativo n. 101/20 emesso dal Presidente del Tribunale il 23 luglio 2020 con il quale si invitano i presidenti di sezione e i giudici del settore civile *“a utilizzare e favorire, nelle forme compatibili con la gestione del ruolo e tenuto conto dell’adesione e del consenso delle parti, le possibilità di celebrazione delle udienze da remoto”*, garantendo - nell’applicazione di tali istituti *“da remoto”* - *“la piena esplicazione del contraddittorio processuale”*;

rilevato che il comma 5° dell’art. 6 D. Lgs. n. 142/2015 e il comma 1° dell’art. 20 *ter* D. Lgs. n. 30/2007 stabiliscono che la partecipazione all’udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un collegamento audiovisivo, tra l’aula di udienza e il centro con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto;

rilevato che la Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea ha predisposto e positivamente testato gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida/proroga del trattenimento degli stranieri ex art. 6 del D. Lgs. n. 142/2015 e di allontanamento dei cittadini

dell'Unione europea ex art. 20 *ter* D. Lgs n. 30/2007 trattenuti nel Centro di permanenza per i rimpatri di via Corelli e che occorre modulare tempi e modalità di tali procedimenti;

sentito il Questore di Milano

si procede alla emanazione delle seguenti Linee guida

1. Le udienze di convalida e di proroga dei trattenimenti dei richiedenti asilo e dei cittadini comunitari destinatari di un provvedimento di allontanamento che si trovino temporaneamente presso il CPR saranno tenute, salvo diversa richiesta, in videoconferenza da remoto, eccetto i casi di impossibilità per ragioni tecniche di procedere secondo tale modalità, con conseguente previsione, in alternativa e nel rispetto dei termini di legge, di svolgimento dell'udienza presso il CPR, secondo modalità protettive di tutti i partecipanti alla stessa, osservate le condizioni ambientali di necessario distanziamento tra i soggetti presenti.

2. Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma *Microsoft Teams*, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Questure e l'Avvocatura.

3. Nel provvedimento di fissazione dell'udienza di convalida il giudice indicherà un *link* che consentirà l'accesso alla "stanza virtuale" e notizierà il difensore della celebrazione dell'udienza in videoconferenza e della facoltà di essere presente nel luogo ove si trova l'assistito o presso l'Ufficio giudiziario ovvero da remoto, facoltà del cui esercizio lo stesso difensore dovrà dare tempestiva notizia all'indirizzo ufficioimmigrazione.tribunale.milano@giustizia.it. In caso di mancata comunicazione, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto.

4. Le udienze di convalida/proroga di cui al punto 1. saranno tenute **il lunedì, il mercoledì e il venerdì**; nel caso di doppia festività, l'udienza di convalida verrà fissata nella seconda giornata festiva.

La Questura, tenuto conto del calendario di udienza come sopra indicato, avrà cura di organizzare le richieste di convalida trasmettendole, tramite Posta Elettronica Certificata, alla Cancelleria della Sezione specializzata immigrazione-XII civile **dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 11.00** all'indirizzo *mail* ufficioimmigrazione.tribunale.milano@giustizia.it e **il sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00** ai seguenti indirizzi *mail*: ufficioimmigrazione.tribunale.milano@giustizia.it e turnosabato.tribunale.milano@giustizia.it.

La Questura trasmetterà altresì la richiesta di nomina del difensore d'ufficio e di eventuale nomina di interprete, nonché il provvedimento con il quale il Questore ha disposto il trattenimento, la proroga del trattenimento o l'accompagnamento alla frontiera (con indicazione della data e dell'orario di notifica/adozione, al fine di consentire all'Autorità giudiziaria di verificare il rispetto dei termini di legge), **unitamente a tutta la documentazione allegata.**

5. Nel caso di richiesta di udienza di convalida di allontanamento immediato di cittadino comunitario, ove il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili, la Questura, sentita l'Autorità giudiziaria, trasmetterà, tramite Posta Elettronica Certificata, la documentazione di cui al punto che precede alla Cancelleria della Sezione specializzata immigrazione-XII all'indirizzo *mail*: ufficioimmigrazione.tribunale.milano@giustizia.it **dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.00** e, in ogni caso, in tempo utile per consentire al giudice, designato sulla base del turno della Sezione, la fissazione dell'udienza con le modalità di cui al punto 1.

La persona destinataria del provvedimento di allontanamento, per la quale non sia prevista la temporanea permanenza presso il CPR, sarà presente in videocollegamento dai locali presso la Questura di Milano ovvero presso la Questura che ha emesso il provvedimento. Nel provvedimento di fissazione dell'udienza di convalida il difensore verrà notiziato della celebrazione dell'udienza in videoconferenza nonché della facoltà di scegliere se esser presente, in alternativa, da remoto, ovvero nel luogo ove si trova l'assistito o presso l'ufficio giudiziario, facoltà del cui esercizio lo stesso difensore dovrà dare tempestiva notizia all'indirizzo [mail ufficioimmigrazione.tribunale.milano@giustizia.it](mailto:ufficioimmigrazione.tribunale.milano@giustizia.it). In caso di mancata comunicazione, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto.

Il Giudice, stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza ed accertata la regolare presenza delle parti, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza “*per ragioni di sicurezza*”, stante l'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

6. La Cancelleria provvederà a trasmettere immediatamente la documentazione di cui ai punti 4 e 5 al giudice e attenderà agli incumbenti relativi alla nomina del difensore d'ufficio, ove non abbia già provveduto l'interessato alla nomina di un difensore di fiducia, acquisendo dagli stessi, mediante idonea comunicazione, l'indirizzo *e-mail* al quale trasmettere, al più presto, il provvedimento di fissazione dell'udienza di convalida e tutti gli atti trasmessi dalla Questura, nonché l'indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC) da utilizzare per l'invito Teams (*link*) di collegamento alla “stanza virtuale”, in alternativa al collegamento tramite *link* presente nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

7. Al difensore - di fiducia o di ufficio - sarà comunque consentita la possibilità di comunicare in via preliminare e con assoluta riservatezza con la persona destinataria del provvedimento da convalidare, anche mediante l'ausilio di un interprete, ove necessario.

8. Nell'ipotesi in cui la richiesta di convalida indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto alla persona destinataria del provvedimento di allontanamento ovvero, per ragioni organizzative, nell'ufficio giudiziario in cui si tiene la convalida e potrà comunicare - con l'ausilio di un dispositivo elettronico - con l'interessato e con le altre parti.

9. Il giorno dell'udienza di convalida/proroga del trattenimento del richiedente o di convalida di allontanamento di un cittadino comunitario presente presso il CPR, un operatore della polizia di Stato sarà presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesterà l'identità dando atto, mediante apposito verbale, che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti.

10. Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutti i partecipanti all'udienza.

11. Qualora si renda necessario, al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori. E' vietata la registrazione video e/o audio, con qualsivoglia strumento, dell'udienza. Il Giudice cura la redazione del verbale e ne dà lettura.

12. Nel corso dell'udienza le parti, laddove non sia stato possibile il previo deposito, potranno produrre documenti e avanzare istanze mediante la *chat* attiva sulla “stanza virtuale” della videoconferenza e/o attraverso l'indirizzo di posta elettronica della cancelleria della Sezione indicato al punto 3. Dell'avvenuta ricezione e produzione si dà atto nel verbale di udienza.

13. La cancelleria provvederà a trasmettere immediatamente il provvedimento assunto dal Giudice, all'esito dell'udienza, alla Questura per la consegna\notifica alla persona destinataria del provvedimento nonché a comunicarlo al difensore.

Si stabilisce l'operatività delle presenti "Linee guida" a decorrere dalla data di sottoscrizione, con impegno a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Si dispone la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Prefetto di Milano, al Questore di Milano, alle altre Questure presenti sul territorio del distretto della Corte d'Appello di Milano nonché al C.I.S.I.A. di Milano.

Milano, il

Il Presidente del Tribunale

Roberto Bichi



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Viricio Nardo

